

Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019

Oggetto: Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

1. PREMESSA

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Di recente, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'ambito di applicazione del regime:

- Soglia unica: 65.000 euro di ricavi/compensi (indipendentemente dall'attività).
- Abrogazione limiti: Eliminati i limiti sul costo dei beni strumentali (20.000€) e sulle spese per lavoro dipendente (5.000€).
- Nuove cause ostative: Riformulate le lettere d) e d-bis) del comma 57 per evitare frazionamenti artificiosi delle attività.

2. INGRESSO E PERMANENZA NEL REGIME FORFETARIO

2.1. Premessa

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche in forma individuale, purché in possesso dei requisiti e in assenza di cause ostative.

2.2. Requisiti di applicazione

Il limite di 65.000 euro va verificato con riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nell'anno precedente.

- Criterio di cassa/competenza: Si tiene conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento (cassa per i semplificati, competenza per gli ordinari).
- Raggiuglio ad anno: Il limite va riproporzionato se l'attività è iniziata in corso d'anno.
- Diritti d'autore: Concorrono alla soglia solo se correlati all'attività di lavoro autonomo svolta.

2.3. Cause ostative

2.3.1. Regimi speciali e residenti all'estero

Non possono accedere i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. editoria, agricoltura, tabacchi) o i non residenti (salvo residenti UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito).

2.3.2. Partecipazioni in società e controllo di SRL (Lettera d)

La causa ostativa scatta se il contribuente:

1. Partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari.
2. Controlla (direttamente o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal forfetario.
 - Controllo: Si rimanda all'art. 2359 c.c. (incluso il controllo tramite familiari).
 - Riconducibilità: Si verifica se le attività appartengono alla medesima Sezione ATECO e se il forfetario fattura alla SRL controllata che deduce il costo.

2.3.3. Rapporti con ex datori di lavoro (Lettera d-bis)

Non può applicare il regime chi esercita l'attività prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta.

- Esclusione: Non si applica a chi inizia l'attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per professioni protette.

3. APPLICAZIONE E DISAPPLICAZIONE

- Passaggio da semplificato: È sempre possibile senza attendere il triennio, poiché entrambi sono regimi naturali.
- Passaggio da ordinario: Possibile anche prima del triennio a seguito delle modifiche normative della Legge di Bilancio 2019.
- Disapplicazione: Il regime cessa dall'anno successivo al superamento dei limiti o al verificarsi di una causa ostativa (non c'è fuoruscita in corso d'anno, salvo il caso limite dei 100k introdotto successivamente).

4. CARATTERISTICHE DEL REGIME

4.1. Semplificazioni IVA

- Non si addebita l'IVA in fattura.
- Non si detrae l'IVA sugli acquisti.
- Esonero dalla dichiarazione annuale IVA e dai registri.
- Fatturazione elettronica: La circolare (all'epoca) indicava l'esonero, salvo che verso la PA.

4.2. Semplificazioni Imposte sui Redditi

- Esonero dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

- Non si operano ritenute d'acconto (ma bisogna indicare il CF del percettore in dichiarazione).
- Non si subiscono ritenute d'acconto dai clienti (previa dichiarazione).

4.3. Determinazione del reddito imponibile

Il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi (criterio di cassa).

- Deducibilità: Sono deducibili solo i contributi previdenziali versati per legge.
- Perdite fiscali: Le perdite pregresse (regime ordinario) possono essere usate nel limite dell'80%.

4.4. Imposta sostitutiva

- 15% (misura standard).
- 5% per i primi 5 anni (nuove attività/start-up) se rispettati i requisiti di novità.

5. SANZIONI

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette e IVA. È previsto un aggravio del 10% della sanzione se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato in caso di infedele indicazione dei requisiti di accesso.